



COMUNE DI ACERENZA

Provincia di Potenza



Cod. Fisc. 80004220762

Tel. 0971/741129 - Fax 0971/74906

ufficiotecnico@pec.comune.acerenza.pz.it

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
PER IL PERIODO 01/12/2014 AL 01/12/2017**

Codice identificativo gara: **Lotto CIG [59740852E6]**

INDICE:

PARTE PRIMA: NORME GENERALI:

- Art. 1 (Definizioni)
- Art. 2 (Oggetto dell'Appalto)
- Art. 3 (Procedure di gara e criterio di aggiudicazione)
- Art. 4 (Valore economico dell'appalto)
- Art. 5 (Durata del Contratto)
- Art. 6 (Pagamento dei corrispettivi)
- Art. 7 (Garanzia fideiussoria definitiva)
- Art. 8 (Coperture assicurative)
- Art. 9 (Responsabilità)
- Art. 10 (Revisione del contratto)
- Art. 11 (Adempimenti D.Lgs.81/2008)
- Art. 12 (Sciopero e/o interruzione del servizio)
- Art. 13 (Definizione delle controversie)
- Art.14 (Causa risolutiva espressa)
- Art.15 (Tracciabilità)
- Art.16 (Tutela dei dati personali)
- Art.17 (Rinvio)

PARTE SECONDA: NORME SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 18 (Responsabile dell'appalto)
- Art. 19 (Programma di esercizio-Assistenza e vigilanza sugli alunni)
- Art. 20 (Flessibilità del programma di esercizio)
- Art. 21 (Risorse Tecniche)
- Art. 22 (Obblighi previdenziali, assistenziali e di contratti di lavoro)
- Art. 23 (Obblighi tariffari)
- Art. 24 (Obblighi di qualità dei servizi)
- Art. 25 (Obblighi di informazione all'utenza)
- Art. 26 (Obblighi di informazione all'Ente Appaltante)
- Art. 27 (Obblighi del Gestore con riferimento al materiale rotabile)
- Art. 28 (Rendicontazioni)
- Art. 29 (Valorizzazione commerciale)
- Art. 30 (Vigilanza e sanzioni) Art. 31 (Obblighi del Gestore alla scadenza del contratto)

Allegati: Programma di esercizio del servizio di trasporto urbano.

PARTE PRIMA: NORME GENERALI

Art. 1 (Definizioni)

Ai fini del presente Capitolato si intende per:

- *Ente affidante o appaltante*: il soggetto che affida l'esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente capitolato;
- *Gestore o Impresa affidataria*: il soggetto cui il Capitolato si rivolge per tutte le informazioni, obblighi e condizioni che lo stesso deve tenere in considerazione ai fini della formulazione dell'offerta e che, risultando il miglior offerente, sia aggiudicatario della fornitura dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente capitolato;
- *Gestore uscente*: l'impresa affidataria che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale oggetto del presente capitolato sino al subentro di una nuova impresa affidataria;
- *Nuovo aggiudicatario*: il soggetto che alla scadenza del contratto scaturente dal presente affidamento subentra all'impresa affidataria a seguito di una nuova procedura di gara.
- *Contratto*: contratto di servizio.

Art. 2 (Oggetto dell'Appalto)

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento dei servizi relativi all'esercizio delle linee di trasporto pubblico locale, nel prosieguo denominati, per brevità, servizi di "TPL", così come definito nel programma di esercizio annuale di cui all'allegato A) per il periodo di anni 3 (tre) a far data 01/12/2014 e fino al 01/12/2017, così come previsto dall'art.1, comma 7, della L.R.30/04/2014 n.7.

Il Capitolato individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell'Ente appaltante e dell'Impresa affidataria derivanti dall'aggiudicazione dei servizi che concorrono a definire, unitamente alle informazioni descritte negli allegati, il quadro di riferimento per la formulazione dell'offerta tecnica ed economica.

Rientrano nell'appalto i servizi di trasporto pubblico locale su gomma (TPL) di competenza dell'Ente Appaltante.

L'esercizio delle linee individuate all'allegato disciplinare è soggetto all'imposizione da parte dell'Ente Appaltante degli obblighi di servizio pubblico previsti dall'art. 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, nonché dall'art.17 del D.lgs.19 novembre 1997 n. 422.

L'esercizio dei servizi e l'adempimento degli impegni e degli obblighi dell'Ente appaltante e del Gestore sono regolati mediante Contratto di servizio pubblico, redatto secondo lo schema allegato e nel rispetto del presente Capitolato.

Art. 3 (Procedure di gara e criterio di aggiudicazione)

Il presente appalto consiste in una procedura aperta per l'affidamento dei servizi relativi all'esercizio delle linee di trasporto pubblico locale da effettuarsi in conformità al combinato disposto degli artt.55 e 124 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*).

L'aggiudicazione avverrà sulla base del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del medesimo Codice.

Sono ammesse alla gara le imprese in possesso dei requisiti riportati nel disciplinare di gara, cui si rimanda.

Art. 4 (Valore economico dell'appalto)

A fronte di tutti gli obblighi di servizio indicati all'art.2 del presente capitolato e nel "*Programma di servizio*" di cui all'Allegato A), il valore economico complessivo del contratto costituente l'importo soggetto a ribasso di gara, è pari ad **€.93.258,00 (diconsi euro novantatremiladuecentocinquantotto/zerocentesimi)** oltre aliquota IVA, come per legge, e per i seguenti valori annui:

- periodo 01/12/2014 – 01/12/2015 €.31.086,00 (diconsi euro trentunomilaottantasei/zerocentesimi), oltre aliquota IVA, come per legge, correlato ad una percorrenza annuale complessiva di Km.20.056.
- periodo 01/12/2015 – 01/12/2016 €.31.086,00 (diconsi euro trentunomilaottantasei/zerocentesimi), oltre aliquota IVA, come per legge, correlato ad una percorrenza annuale complessiva di Km.20.056.
- periodo 01/12/2016 – 01/12/2017 €.31.086,00 (diconsi euro trentunomilaottantasei/zerocentesimi), oltre aliquota IVA, come per legge, correlato ad una percorrenza annuale complessiva di Km.20.056.

Il suddetto corrispettivo è suscettibile di diminuzione sulla base del ribasso praticato in sede di gara.

Oltre al corrispettivo definito in sede di aggiudicazione sono altresì garantiti al soggetto aggiudicatario gli importi relativi alla vendita dei titoli di viaggio, le compensazioni per i viaggi gratuiti di cui alla L.R. n.22/98, gli introiti conseguenti agli aumenti tariffari disposti con l'obiettivo di un progressivo incremento del rapporto ricavi/costi.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Non è possibile partecipare alla gara se non per lo svolgimento integrale del servizio oggetto dell'appalto, indicati all'art.2 del presente capitolato.

Non sono previsti oneri per la sicurezza, dando atto che questo Ente Affidante non ha ritenuto dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabili a interferenze e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della Stazione appaltante o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.

Si precisa che l'impegno di spesa annuale verrà assunto nei rispettivi esercizi finanziari di competenza, a far data 01/12/2014, con imputazione contabile della spesa al corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 5

(Durata del Contratto)

La durata dell'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato è pari ad anni 3 (tre) a far data 01/12/2014 e fino al 01/12/2017, così come previsto dall'art.30, comma 3, della L.R.18/08/2014 n.26, con riserva da parte dell'Ente affidante:

- di richiedere parere di approvazione da parte dell'Unione dei Comuni Alto Bradano dal momento dell'entrata in vigore della Stazione Unica Appaltante;
- di esercitare diritto di recesso dalla data di effettiva attivazione della Stazione Unica Appaltante dell'Unione dei Comuni Alto Bradano alla quale il Comune di Acerenza ha aderito con deliberazione consiliare n.22 del 30.5.2013.

In caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza naturale, ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, il Gestore dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne dei servizi, assicurando la continuità degli stessi. In caso di mancato rispetto della presente disposizione, l'Ente affidante si riserva di trattenere a titolo di penale l'ultima rata di pagamento, la garanzia definitiva e fatta salva la richiesta di ulteriori danni.

Art. 6

(Pagamento dei corrispettivi)

L'importo del corrispettivo depurato del ribasso praticato in sede di gara, oltre aliquota IVA come per legge, sarà erogato in rate bimestrali ciascuna entro il bimestre di riferimento con accredito in conto in conformità alle coordinate bancarie da indicarsi da parte dell'Impresa affidataria, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato del Rup, della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, in relazione agli obblighi contrattuali.

La quota relativa al VI bimestre verrà erogata in acconto per il 90% entro il bimestre di riferimento mentre il restante saldo sarà versato entro 60 giorni dalla presentazione di rendicontazione del servizio svolto.

Il pagamento delle fatture è subordinato al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC (*verifica relativa alla sussistenza del requisito di ordine generale previsto dall'art.38, comma 1, lett. i), del D.Leg. n. 163/2006*).

Le fatture dovranno riportare gli estremi della Determinazione di affidamento dell'appalto che l'Ente affidatario si impegna a comunicare ed il numero del lotto CIG.

Sull'importo della singola fattura verrà effettuata una trattenuta dello 0.50% secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del Dpr 207/2010 (*Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore*).

Si precisa che, ai sensi del D.L. 66/2014, a far data 31/03/2015 entrerà in vigore l'obbligatorietà dell'emissione della fatturazione elettronica anche per gli Enti locali; pertanto, si procederà al pagamento solo tramite acquisizione del predetto documento in forma elettronica e non potranno essere accettate fatture in forma cartacea. L'Ufficio Finanziario dell'Ente sarà a disposizione per chiarimenti sulle modalità di emissione del suddetto documento.

L'Ente affidatario, in relazione alla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell'appalto, ha facoltà di sospendere i pagamenti all'Impresa affidataria qualora siano state contestate inadempienze sino a quando lo stesso non si adegui agli obblighi assunti, *ferma restando l'applicazione delle*

sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del successivo art.30 a carico del Gestore, divenute esecutive, e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente Capitolato e dal contratto.

L'Ente Affidatario ha altresì, facoltà di operare la compensazione di crediti esigibili relativi a rimborso danni o spese, ovvero per ogni altra partita a credito.

Art.7

(Garanzia fideiussoria definitiva)

Il Gestore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, in sede di stipulazione del contratto, sarà tenuta a prestare una garanzia fideiussoria definitiva pari al 10 % del corrispettivo di cui al precedente articolo 4, a tutela della regolare esecuzione del servizio e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia fideiussoria dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AREA URBANA E SERVIZI ACCESSORI PER IL PERIODO 01.12.2014/01.12.2017 NEL COMUNE DI ACERENZA (PZ) - Lotto CIG [59740852E6]"

La garanzia deve prevedere espressamente quanto stabilito dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 75 del D.Lgs.163/2006.

La garanzia, ai sensi del comma 8 dell'art. 75 del D.Lgs.163/2006, deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria, per l'esecuzione dei conseguenti contratti, prevista dall'art. 113 del D.Lgs.163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia, munita dell'autentica di un notaio, della firma e della verifica dei poteri dei sottoscrittori, deve, inoltre, prevedere espressamente la seguente dichiarazione del Fideiussore:

- 1) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 2) rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- 3) operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'amministrazione appaltante.

Art.8

(Coperture assicurative)

Il Gestore si assume ogni responsabilità sia civile che penale, ai sensi di legge in seguito all'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.

Il Gestore assumerà a proprio carico l'onere di garantire l'Ente Affidante da ogni azione che possa essere intentata nei confronti dello stesso per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio, esonerandola da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione dei servizi o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Il Gestore garantirà la copertura assicurativa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la ditta aggiudicataria si avvalga), in relazione al servizio prestato (comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata), sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante i percorsi necessari allo svolgimento del lavoro.

A tale scopo il Gestore si impegna a stipulare con una primaria Compagnia di Assicurazione, con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto, la seguente tipologia di polizze e relative coperture:

1. Polizza Responsabilità Civile Auto (RCA) ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, dei Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e delle successive modifiche ed integrazioni, per ogni mezzo utilizzato per il servizio, per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall'aggiudicataria per l'esecuzione del presente appalto. La garanzia per i terzi trasportati deve comprendere i passeggeri trasportati e deve essere corredata dalla clausola di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Amministrazione nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;
- danni subiti da terzi trasportati;
- trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.lgs 285/1992 (Codice della strada) s.m.i.

I massimali garantiti in misura unica, per ciascun sinistro/per persona/per danni a cose, devono essere almeno pari a 10.000.000,00 di euro.

2. Per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria R.C.A. degli autobus, il Gestore dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile

verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, oggetto dell'appalto, con le seguenti caratteristiche minime:

- R.C.T. per un massimale "unico" di copertura non inferiore a € 5.000.000,00 (per sinistro; per persona; per danni a cose o animali), che preveda anche l'estensione a:
 - danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
 - interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
- R.C.O. con un massimale per sinistro e condizioni normative adeguate all'attività oggetto dell'appalto e comunque non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro ed € 3.000.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Le polizze, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dal Gestore all'Ente Affidante prima della stipulazione del contratto, e comunque prima dell'avvio del servizio. Tali polizze dovranno coprire l'intero periodo del servizio: le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte al Comune alle relative scadenze; scoperti e franchigie sono a carico del Gestore.

Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, dovranno essere rese conformi a quanto richiesto dall'Ente Affidante da parte del Gestore.

Ogni anno l'impresa dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

Art.9

(Responsabilità)

1. L'Impresa affidataria si assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per l'Ente Appaltante, inerente la gestione e lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, ivi compreso il rispetto di tutte le norme e condizioni connesse alla sicurezza dell'esercizio.
2. L'Impresa affidataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, sarà tenuta ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel bando di gara, nel capitolato e nel contratto di servizio.
3. L'Impresa affidataria è soggetta alle condizioni del Capitolato di appalto e del Contatto di Servizio. Per quanto essi non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.
4. L'Impresa affidataria dichiara infine di avere preso visione di tutti i documenti di gara e di quant'altro necessario per una completa valutazione degli obblighi connessi all'effettuazione del servizio e dichiara, altresì, di accettare incondizionatamente e senza riserve le norme del presente Capitolato di appalto.

Art. 10

(Revisione del contratto)

Si farà luogo alla revisione del contratto ed alla conseguente variazione dell'ammontare del corrispettivo, nei casi di sensibili variazioni del programma di esercizio dovuta all'insorgenza di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili.

Art. 11

(Adempimenti D.Lgs.81/2008)

1. Sono a carico dell'aggiudicataria gli adempimenti ad essa riconducibili previsti dal D. Lgs. 81/2008.
2. Tali adempimenti dovranno essere oggetto di informazione periodica da inviare all'Ente Affidante.
3. Il gestore dovrà inoltre comunicare all'Amministrazione Comunale, all'atto dell'inizio del servizio e per ogni successiva variazione:
 - nome e qualifica del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - nome e qualifica del rappresentante per la sicurezza nominato dai lavoratori;
 - nomi e qualifiche della squadra di emergenza e pronto soccorso;
 - dichiarazione da cui risulti che i lavoratori impiegati operano nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e che utilizzano attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei al lavoro;

- dichiarazione di aver fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per l'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e appaltati e che gli stessi lavoratori possiedono sufficiente formazione professionale per eseguirli.
4. Il Gestore dovrà presentare un'autocertificazione nella quale si attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro propedeutici all'avvio dei servizi oggetto dell'appalto, e dovrà fornire all'Ente Affidante i certificati di idoneità alla mansione del personale impiegato, anche per quello straordinariamente utilizzato per le sostituzioni.

Art. 12

(Sciopero e/o interruzione del servizio)

1. I servizi oggetto del presente Appalto sono da considerarsi di pubblico interesse, e come tali, non potranno essere sospesi o interrotti. In caso di sospensione o di interruzione anche parziale del servizio, l'Ente Affidante si riserva di sostituirsi al Gestore, con rivalsa a carico di quest'ultimo delle relative spese e applicazione delle conseguenti sanzioni e rifusione dell'eventuale risarcimento dei danni.
2. Il Gestore si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12.06.1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.
3. Sulla base di quanto stabilito dalla sopra richiamata normativa, in caso di proclamazione di sciopero, il Gestore s'impegna a garantire, concordandolo con il Direttore dell'esecuzione del contratto, il quantitativo del personale necessario per il mantenimento dei servizi (corse) ritenute essenziali.
4. Per le corse non prestate in caso di scioperi nulla è dovuto al Gestore; l'equivalente corrispettivo sarà detratto nella fase del conguaglio di fine anno scolastico di cui al precedente articolo 6.
5. Le interruzioni dei servizi per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori dal controllo del Gestore che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza e dell'applicazione di tutto quanto previsto e prescritto dal presente Capitolato.

Art. 13

(Definizione delle controversie)

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
2. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.
3. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 2 è causa di risoluzione del contratto.
4. Si stabilisce che il foro competente è quello della provincia dell'Ente affidante.
5. Per verificare il rispetto degli standards minimi di qualità del servizio, l'efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi, l'Ente affidante può effettuare ispezioni o partecipare ad apposite inchieste tecniche, eventualmente accompagnato dal personale del Gestore.

Art.14

(Causa risolutiva espressa)

1. La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate o comunque tali da pregiudicare il funzionamento del servizio o l'immagine dell'Ente Affidante produrrà la risoluzione anticipata del contratto.
2. A tale risoluzione si addiverrà, in deroga agli artt. 1454 e 1456 del C.C. nei seguenti casi:
 - a) interruzione del servizio senza giusta causa;
 - b) inosservanza reiterata (almeno tre) delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
 - c) per motivi di pubblico interesse;
 - d) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzioni nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 - e) in caso di cessione dell'azienda, di cessione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;

- f) in caso di morte dell'imprenditore quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
 - g) in caso di condanna definitiva per un delitto che comporti l'incapacità a trattare con la Pubblica Amministrazione;
 - h) in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
 - i) in caso di violazione del segreto d'ufficio e della tutela della privacy;
 - j) negli altri casi previsti nel presente Capitolato.
3. In detti casi l'Ente Affidante, previa diffida ad adempiere, comunicata ai sensi dell'art. 1454 del C.C., oltre a ritenere la cauzione, ha facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto senza che l'appaltatore possa avanzare pretesa alcuna e salvo restando comunque il risarcimento dei danni da esso patiti in ragioni delle suddette inadempienze e per le maggiori spese che lo stesso Ente dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni, sia in caso di nuovo appalto.
4. L'Ente Affidante si riserva la facoltà di non ammettere in futuro a gare analoghe, il Gestore che incorra nella risoluzione del contratto per inadempienze contrattuali.

Art.15

(Tracciabilità)

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136 del 2010 tra le parti vi è obbligo del rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del contratto.

E' inoltre fatto obbligo per il Gestore di comunicare all'Ente Affidante gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

Art.16

(Tutela dei dati personali)

- 1) L'Ente Affidante, ai sensi della legge 196/2003, è titolare del trattamento dei dati personali relativi agli alunni che fruiscono del servizio oggetto del presente appalto. Lo stesso nominerà la ditta aggiudicataria responsabile delle medesime informazioni che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà. Il Gestore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:
- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
 - l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione dei servizi, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica delle persone diversamente abili, dei soggetti in difficoltà e comunque dei fruitori del servizio;
 - non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
 - non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto d'appalto;
 - tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti agli uffici competenti entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza contrattuale;
 - dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal D.P.R. 318/99 e s.m.i.
- 2) Il Gestore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.
- 3) Il Gestore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del trattamento dati.

Art. 17

(Rinvio)

- 1) Tutti gli oneri derivanti dal contratto sono a carico del Gestore, ivi comprese le spese contrattuali e di registrazione dovuta a tassa fissa ai sensi del DPR. 26.4.1986 e Legge 7 dicembre 1999 n. 472, articolo 8, comma 1.
- 2) Per quanto non sia disposto o espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si rinvia a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti (D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni e regolamento di attuazione di cui al Dpr 207/2010), dal Codice Civile.
- 3) Il Contratto di servizio da stipularsi sarà trasmesso in copia al competente Dipartimento della Regione Basilicata entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

PARTE SECONDA:

NORME SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art.18

(Responsabile dell'appalto)

All'atto dell'avvio dei servizi, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del responsabile dell'appalto, referente unico per tutta la durata del contratto della totalità dei servizi da erogare. Tale figura dovrà avere competenze gestionali e organizzative e autonomia decisionale sulla gestione del servizio. Assolverà a funzioni di interfaccia per tutti gli aspetti operativi dell'organizzazione del servizio sul territorio, della gestione quotidiana del personale, di partecipazione alle fasi di programmazione e di verifica del servizio.

Art. 19

(Programma di esercizio-Assistenza e vigilanza sugli alunni)

Il programma di esercizio proposto dall'Affidatario dovrà essere redatto nel rispetto degli obblighi minimi, delle specifiche tecniche ed alle condizioni minime di qualità definiti dall'Ente affidante nei documenti di gara e nell'allegato programma di esercizio.

L'ente affidante si riserva la facoltà di individuare ed imporre all'Affidatario gli adeguamenti del servizio opportuni, laddove lo stesso non giunga, nei modi e tempi ritenuti congrui, ad individuare un accordo con gli altri gestori interessati.

Il programma di esercizio descrive l'offerta per linea in termini di:

- estremi del percorso
- percorrenza annua
- lunghezza di esercizio
- corse giornaliere (o feriali, o festive)
- Km-vettura di servizio annui
- posti-Km offerti
- periodo di servizio della linea
- velocità commerciale
- orari

In particolare, nell'esercizio della rete:

- a) il Gestore dovrà adibire numero n.2 autobus e n.1 autobus di scorta;
- b) gli orari devono essere compilati in modo che la velocità massima sia mantenuta nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e la velocità commerciale, che non deve comunque superare quella consentita dalle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, garantisca la sicurezza del servizio e l'incolumità pubblica;
- c) il libero accesso alle vetture ed agli impianti opportunamente regolamentati è consentito ai funzionari dell'Ente Appaltante;
- d) sugli autobus non dovrà tollerarsi per nessuna ragione un carico superiore al massimo – fissato nella carta di circolazione – di viaggiatori o di bagagli merci.
- e) Ogni modifica apportata agli autobus in servizio pubblico, rilevante ai fini dell'esercizio pubblico, deve essere comunicata all'Ente affidante che si riserva, quando ne sia il caso, di sottoporre l'autoveicolo ad un nuovo collaudo.
- f) Questo è poi necessario tutte le volte che venga effettuata una modifica che comporti una diversa quantità di posti viaggiatori o di bagagli merci.
- g) Con l'acquisto di nuovi autoveicoli da adibire al servizio automobilistico il Gestore deve segnalare all'Ente affidante il tipo e le caratteristiche. Il Gestore non può alienare gli autobus adibiti al servizio o destinarli ad altro uso senza l'autorizzazione dell'Ente affidante.
- h) È fatto obbligo al Gestore di rilasciare per il trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e dei pacchi appositi biglietti, contromarche o riscontri da staccarsi da blocchetti o da macchine emettitrici all'atto stesso del pagamento del prezzo effettivo del trasporto comprendente gli oneri tributari secondo le disposizioni in vigore. I documenti di trasporto dovranno contenere:
 - il prezzo del trasporto;
 - il nominativo della Impresa esercente;

- gli estremi dell'autolinea, nonché il percorso consentito;
- la data del rilascio dei documenti stessi.

Sia sui biglietti di A.R. che su quelli di abbonamento dovrà essere indicato, fra l'altro, il periodo di loro validità secondo le disposizioni tariffarie vigenti.

Le matrici di tutti i sopraindicati documenti di trasporto devono essere conservate dal Gestore per la durata di due anni.

Il Gestore ha, comunque, l'obbligo di introdurre tutte le necessarie modifiche derivanti dall'attuazione del Sistema di Tariffazione Integrata sul territorio regionale.

Il Gestore ha l'obbligo di ottemperare a tutte le richieste dell'Ente affidante sia per quanto riguarda lo stato degli autoveicoli e sia degli impianti di officina.

È tenuto, inoltre, alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico contenute nella legge 28 settembre 1939 n.1822 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione sulle strade e aree pubbliche.

Il Gestore è, altresì, tassativamente tenuto ad attenersi prontamente e diligentemente a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate o da emanare dalla Regione e dall'Ente Appaltante.

Le variazioni alle modalità di esercizio autorizzate nel corso dell'espletamento del servizio saranno riportate in calce al presente contratto con gli estremi del provvedimento.

Il Gestore si obbliga ad esercitare i servizi di TPL secondo il programma di esercizio annuale di cui all'allegato disciplinare del Contratto, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi di cui al Capitolato.

Il Gestore è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o da soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:

- a) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti, degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- b) della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli atta a garantire la sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa;
- c) delle revisioni periodiche del parco veicoli prescritte dalla vigente normativa;
- d) dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle misure necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;
- e) dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni al pubblico.

Gli orari debbono essere compilati in modo che la velocità massima sia contenuta nei limiti stabiliti dalle vigenti norme di circolazione e la velocità commerciale garantisca la sicurezza del servizio e la incolumità pubblica, rispondendo nel contempo alle esigenze del traffico.

I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa sociale e apposito cartellino di riconoscimento.

Il Gestore ha l'obbligo di prestare il servizio di trasporto a tutte le fermate previste dal programma di esercizio, fatto salvi i divieti espressamente previsti nel presente capitolato o quelli che l'Ente Appaltante vorrà istituire nell'interesse pubblico ed ai fini della sicurezza.

Assistenza e vigilanza sugli alunni.

Su ogni autobus, limitatamente per le corse che trasporteranno gli alunni delle scuole primarie, sarà presente un operatore con compiti di vigilanza e custodia degli alunni trasportati e di assistenza nelle fasi di salita e discesa.

In particolare l'operatore dovrà:

- apprendere i nominativi dei frequentanti le scuole primarie iscritti al servizio e dei loro genitori o delegati, per gestire in sicurezza, la fase di riconsegna dei minori ai loro genitori o delegati al ritorno dalla scuola;
- accertarsi giornalmente che gli utenti dei mezzi, sui quali sono presenti, siano in possesso del tesserino annuale e del tagliando di abbonamento periodico, chiedendone l'esibizione ai bambini stessi e che le modalità di riconsegna dei minori siano conformi a quanto stabilito all'atto dell'iscrizione (genitore o delegato)
- assicurarsi che la salita e la discesa degli utenti avvenga in modo sicuro e ordinato. L'operatore è tenuto a fornire la necessaria assistenza scendendo dall'autobus per aiutare gli alunni sia nella salita che nella discesa.

- assicurarsi che gli utenti utilizzino i posti a sedere disponibili durante il trasporto, richiamandoli in caso di deambulazione per evitare di distogliere l'autista dalla corretta guida del mezzo. L'operatore avrà cura di stare in una posizione dalla quale poter esercitare una corretta vigilanza su tutti gli utenti.
- al ritorno al momento della ripresa degli alunni a scuola, il personale sia conducente che di accompagnamento deve verificare che il mezzo non parta prima dell'orario fissato per evitare di lasciare i bambini a scuola.

Art. 20

(Flessibilità del programma di esercizio)

E' fatto divieto per il Gestore gestire linee di trasporto non comprese nel programma di esercizio, salva espressa autorizzazione dell'Ente affidante, necessaria anche ai fini di variazione della rete. In particolare:

- a) Su richiesta o con il consenso dell'Ente Appaltante, il Gestore è tenuto ad apportare parziali variazioni al programma di esercizio in relazione alle mutate esigenze della domanda di mobilità e in base alla soddisfazione della clientela.
- b) Per modifiche alle condizioni di appalto di cui alla rete del servizio si intendono:
 - l'istituzione di nuove corse o linee anche temporanee;
 - la soppressione di corse o linee esistenti;
 - ogni altra variazione del programma d'esercizio, anche temporanea;
 - variazioni determinate da nuove disposizioni normative e/o di pianificazione dei trasporti.

Nel caso di eventi di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, sommosse o comunque eventi non prevedibili e non imputabili alle parti, il Gestore può temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPL, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive, previo assenso dell'Ente affidante. Le riduzioni temporanee del servizio, connesse agli eventi precedentemente citati, comporteranno variazioni del corrispettivo in rapporto al periodo di sospensione.

Il Gestore è tenuto, altresì, a comunicare all'Ente affidante, al più tardi entro le 24 ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio.

Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori ed attività poste in essere dall'Ente affidante o, su sua specifica autorizzazione, da altri enti o privati, nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza dell'Ente stesso, l'Ente affidante si impegna ad informare il Gestore entro 72 ore e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.

In caso di sciopero il Gestore garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato tra Gestore e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista della legge sullo sciopero nei servizi essenziali (L. 12-06-1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni). Il Gestore garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente e all'utenza.

In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Impresa per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi, l'Ente affidante, fermo restando la risoluzione di diritto del Contratto, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute.

Art. 21

(Risorse Tecniche)

L'Impresa affidataria, per tutta la durata del contratto di servizio, dovrà avere la disponibilità e la possibilità effettiva d'impiego di veicoli in numero e tipo sufficiente a garantire l'effettuazione del servizio. Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente mezzi autorizzati.

L'età media dei veicoli non può essere superiore ad anni 12 con un'anzianità massima di anni 18.

Il fabbisogno dei mezzi necessari all'espletamento dei servizi è pari ad un mezzo più una riserva di un altro mezzo.

All'esercizio dei servizi previsti nel presente contratto devono essere adibiti esclusivamente gli autoveicoli immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto persone, ai sensi dell'art.87 del Codice della Strada (D. Lgs.30 aprile 1982 n. 285 e succ. mod.), salvo l'applicazione dell'art.82, 6° comma del Codice della Strada ed il personale in numero ed inquadramento adeguato.

L'Impresa affidataria è altresì tenuta a richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente Appaltante per la verifica del fabbisogno dei mezzi necessari secondo le condizioni descritte nel programma di esercizio per:

- l'alienazione degli autoveicoli indicati nel contratto;
- la destinazione, anche occasionale, ad altro uso;
- l'immissione in servizio degli autobus nuovi.

Sugli autoveicoli non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione.

L'Impresa affidataria deve dimostrare di avere la disponibilità delle risorse umane e materiali come sopra indicate.

L'Impresa affidataria ha l'obbligo di trasmettere all'Ente Appaltante:

- l'elenco dei mezzi da utilizzare per l'esecuzione del servizio con copia del titolo che ne legittima l'utilizzo e della carta di circolazione;
- copia delle polizze assicurative stipulate in ottemperanza agli obblighi di cui al servizio in appalto.

L'Impresa affidataria non è tenuta ad acquisire il parco utilizzato nel singolo bacino dalla Impresa o delle Imprese uscenti.

La modalità dell'eventuale trasferimento dei mezzi è regolamentata dalla L.R. n° 22 del 1998.

Nella eventualità di subentro, l'Impresa si impegna ad alienare al soggetto subentrante, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 18, comma c della L.R. 22/98, i beni acquistati con i contributi regionali sugli investimenti e gravati dai vincoli di cui all'art. 8 della L.R. 9/04 e successive modificazioni, nella quantità che sarà ritenuta necessaria dall'ente concedente per l'effettuazione dei servizi dismessi. Nel caso di alienazione di altri beni funzionali all'esercizio, il Gestore riconoscerà al nuovo soggetto affidatario il diritto di prelazione per l'acquisto ai prezzi di mercato per l'eventuale quota non coperta da contributo regionale.

Art. 22

(Obblighi previdenziali, assistenziali e di contratti di lavoro)

L'Impresa affidataria dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel programma di esercizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

Ai sensi dell'articolo 15, comma c dell'articolo 18, della L.R. 22/98, l'Impresa si impegna a rispettare nei confronti del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL, oggetto del presente Appalto le disposizioni legislative che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli autoferrotranvieri, il corrispondente trattamento previdenziale, le assicurazioni infortunistiche, mantenere i livelli economici di II° livello e lo stato occupazionale del personale trasferito dall'impresa cessante, che quindi dovrà essere preso in carico dal Gestore.

Al servizio pubblico oggetto del presente capitolato dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal DM del 23/2/99 n°88) e, comunque, muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'elenco di detti conducenti dovrà essere comunicato dall'Impresa affidataria all'Ente affidante entro 15 giorni prima dall'inizio dello svolgimento del servizio.

Il Gestore deve periodicamente, con la frequenza indicata dall'Ente affidante, trasmettere allo stesso Ente affidante l'elenco aggiornato del personale addetto al servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute.

Per quanto riguarda la tutela dei lavoratori e la regolarità contributiva si applica quanto previsto agli articoli 4, 5 e 6 del Dpr 207/2010.

L'Ente Affidante potrà richiedere all'appaltatore in qualsiasi momento, e comunque con cadenza anche mensile, l'esibizione della documentazione al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia retributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa del personale in servizio per il Comune di Acerenza ma anche del restante personale operante per l'impresa.

Qualora il Gestore non risulti in regola con gli obblighi a suo carico senza giustificati motivi l'Amministrazione aggiudicatrice potrà procedere alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione aggiudicatrice. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'impresa.

In questo caso, l'Ente Affidante interdirà la partecipazione dell'impresa a nuove gare ai sensi dell'art.38 del D.Lgs 163/2006.

Art.23

(Obblighi tariffari)

Il Gestore adotta i titoli di viaggio di cui all'articolo 23 della L.R. 22/98 e le relative tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto nel rispetto dell'articolo 22 della L.R. 22/98 e succ. modif. ed integrazioni.

I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo connesso, anche indirettamente, all'esercizio del trasporto pubblico competono al Gestore che effettua i servizi.

In coerenza con gli atti emanati in tal senso dalla Regione Basilicata nel periodo di vigenza contrattuale, l'Ente affidante, per quanto di propria competenza, procederà all'adeguamento delle tariffe ed adatterà il sistema tariffario nel suo complesso.

Il Gestore si obbliga ad attuare l'integrazione tariffaria secondo le disposizioni regionali nel frattempo emanate.

Nel periodo di vigenza del contratto, il Gestore adempierà agli obblighi derivanti dall'adozione da parte dell'Ente affidante:

- di un sistema tariffario integrato;
- di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, adottando le modalità operative necessarie al funzionamento degli stessi.

Il Gestore provvede, tramite propri preposti, ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e a comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.

Il Gestore è tenuto ad applicare le tariffe agevolate di cui all'articolo 24 della L.R. 22/98.

Art. 24

(Obblighi di qualità dei servizi)

Il Gestore è tenuto ad una attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del servizio secondo gli standards previsti nel presente capitolato.

L'Impresa affidataria è tenuta ad adottare una propria "*Carta della mobilità*", redatta per l'intero bacino oggetto di appalto, entro sei mesi dalla data di stipula del contratto, previa approvazione dell'Ente Appaltante, elaborata sulla base dei principi e degli indirizzi tracciati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e dallo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (*Carta della Mobilità*)" contenuto nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, e degli indicatori di efficienza ed efficacia del servizio.

L'Impresa affidataria è obbligata a riservare all'Ente Appaltante la prima pagina interna della propria Carta della Mobilità. Essa deve contenere l'indicazione dei principali punti vendita dei biglietti, dei termini e delle modalità di risarcimento degli eventuali danni, in applicazione dell'art.1681 del c.c., subiti dall'utenza con l'effettuazione del servizio di trasporto, nonché il monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio con le relative modalità.

L'Impresa affidataria monitorerà gli indicatori della soddisfazione della clientela; tali indicatori sono almeno quelli indicati nel Capitolato speciale di appalto. L'Impresa affidataria si obbliga ad indicare nella propria Carta della Mobilità lo standard per ogni indicatore relativo a ciascuno dei fattori di qualità previsti nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, nonché a quelli che saranno eventualmente previsti della Regione Basilicata.

Gli standard non possono essere inferiori a quelli previsti nel Capitolato di Gara per gli indicatori dei seguenti fattori di qualità:

- Regolarità e puntualità del servizio;
- Pulizia;
- Confortevolezza del viaggio;
- Informazione alla clientela;
- Raccolta Reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza e relativo riscontro
- Rispetto dell'ambiente.

Gli indicatori della qualità ed i loro pesi relativi potranno subire delle modifiche a fronte delle risultanze delle indagini sui livelli di soddisfazione della Clientela.

Oltre gli standard esplicitati nel presente Capitolato di appalto, l'Impresa affidataria è tenuta ai successivi adempimenti:

A. Manutenzione dei mezzi:

L'Impresa affidataria deve predisporre un cronoprogramma annuo di manutenzione, in funzione del chilometraggio percorso dei mezzi da comunicarsi entro mesi 3 (tre) dalla data di stipula del contratto e da aggiornarsi con scadenza annuale.

L'Impresa affidataria dovrà rilevare tutte le manutenzioni effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e dal Responsabile di esercizio; la scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede (cartacee o digitali) devono essere conservate (per un periodo non inferiore a quello contrattuale) nella sede legale dell'Impresa affidataria e disponibili per le verifiche (almeno una volta all'anno).

B. Pulizia dei mezzi:

L'Impresa affidataria deve predisporre un cronoprogramma di pulizia (tipo di pulizia e cadenza giornaliera, settimanale, ecc.) dei mezzi da utilizzare per effetto del contratto di servizio, da comunicarsi entro mesi 3 dalla data di stipula del contratto e da aggiornarsi con scadenza annuale. L'Ente Appaltante, se non lo ritiene idoneo, può chiederne la modifica.

L'Impresa affidataria dovrà rilevare tutte le operazioni di pulizia effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e mensilmente dal Responsabile di esercizio; la scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede (cartacee o digitali) al termine del mese devono essere conservate (per un periodo non inferiore a quello contrattuale) nella sede legale dell'Impresa affidataria e disponibili per le verifiche (almeno una all'anno).

C. Regolarità del servizio:

L'Impresa affidataria deve rilevare, per ogni linea esercita, su un registro appositamente istituito, sottoscritto, per ogni rilevazione, dal Responsabile d'esercizio, ogni corsa non effettuata con regolarità. Al termine di ogni semestre, nei primi 10 giorni successivi, l'Impresa affidataria dovrà trasmettere all'Ente Appaltante la sintesi delle risultanze del registro sopra indicato.

Qualunque variazione della "Carta della Mobilità" dovrà essere comunicata ed approvata preventivamente dall'Ente Appaltante.

Art.25

(Obblighi di informazione all'utenza)

Il Gestore procederà a fornire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio.

In particolare l'informazione da fornire all'utenza dovrà essere così articolata:

- a) Il Gestore è obbligata ad istituire un numero verde ed a realizzare un sito internet aggiornato su cui riportare tutte le informazioni riferite ai servizi consultabili via web.
- b) Informazione a bordo: a cura dell'Impresa affidataria, sono affissi su ogni mezzo impiegato un estratto della Carta della Mobilità ed ogni altro avviso richiesto dall'Ente Affidatario. Copie della Carta della Mobilità devono essere disponibili, gratuitamente e in numero congruo, presso le rivendite dei titoli di viaggio.
- c) Informazione a terra:
 - le fermate devono essere segnalate da apposite paline. Nei centri urbani le paline devono essere conformi alle disposizioni dei Comuni.
 - I prospetti degli orari, dovranno essere esposti presso le fermate. Eventuali variazioni temporali nei programmi di esercizio dovranno essere opportunamente segnalate tramite avvisi all'utenza posti a bordo dei mezzi di trasporto.
 - In luogo dell'esposizione degli orari presso le fermate, diverse da quelle principali per le quali rimane l'obbligo di esposizione, è consentito al Gestore di mettere a disposizione dell'utenza gli orari medesimi aggiornati ed in numero congruo in tutti i punti vendita dei titoli di viaggio. Le fermate principali e le modalità di esposizione degli orari sono definite dall'Ente Affidante tenuto conto dell'attraversamento dei centri abitati.

Gli obblighi di cui ai precedenti punti devono essere espletati dal Gestore entro e non oltre 2 (due) mesi dalla data di inizio del servizio.

Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e in ogni caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, il Gestore garantirà una tempestiva informazione all'utenza entro 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.

Il Gestore avrà cura di migliorare la comunicazione ed i rapporti con l'utenza anche mediante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici interventi di formazione e di aggiornamento del personale.

Art.26

(Obblighi di informazione all'Ente Appaltante)

L'Impresa affidataria si obbliga a tenere una contabilità separata ai sensi dell'art.1 comma 5 del regolamento comunitario n. 1893/91, relativa al complesso delle linee comprese nel presente capitolato, finalizzata a consentire la rilevazione analitica dei costi relativi al complesso delle linee, dei ricavi e della utenza trasportata per singola linea e a fornire all'Ente Affidatario le informazioni richieste, sintetizzate nel successivo comma 3.

Le informazioni verranno fornite, ove richiesto, su prestampati predisposti dall'Ente Affidatario al fine di assicurare uniformità nella lettura dei dati; la finalità del comma successivo è quella di fornire all'Impresa affidataria una panoramica dell'informazione che verrà richiesta.

Le principali informazioni che verranno richieste all'Impresa Affidataria sono così sintetizzabili:

- I dati e le informazioni quantitativi e qualitativi necessari per il controllo dell'adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni regolanti l'esercizio del servizio;
 - Le informazioni e i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale, secondo apposite specifiche precisate dall'Ente Appaltante;
 - Viaggiatori trasportati su ciascuna linea;
 - L'elenco degli autisti e dell'altro personale addetto al servizio e le successive variazioni;
 - Informazioni /comunicazioni specifiche previste nel contratto di servizio;
 - Ricavi del traffico trimestrale, determinati anche con l'ausilio di indagini statistiche;
 - Costi aziendali relativi al contratto di servizio (semestrale). Altri ricavi non derivanti dal traffico relativi al contratto di servizio (semestrale);
 - Bilancio derivante dalla contabilità separata (annuale);
 - Bilancio di esercizio (annuale);
 - Situazione dei mezzi utilizzati per il contratto di esercizio;
 - Elenco dei servizi soppressi;
 - Indici di puntualità in arrivo e partenza per bus;
 - Percentuale dei mezzi che offrono trasporto disabili;
 - Parco rotabile;
 - Velocità commerciale per tipo di servizio (urbano/extraurbano);
 - Numero rivendite di titoli di viaggio per comune;
 - Orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nei giorni feriali (sabato escluso) distinto in invernale ed estivo;
 - Orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nel giorno di sabato distinto in invernale ed estivo;
 - Orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nei giorni festivi distinto in invernale ed estivo;
- Per quanto concerne i dati riguardanti i bilanci (o costi e ricavi specifici), ove non richiesti dall'Ente Appaltante sulla base di apposita modulistica, dovranno essere forniti sulla base degli schemi previsti dal Codice Civile agli artt.2424 e 2425.

L'Impresa Affidataria si impegna ad adottare un proprio sistema informatico di controllo della gestione che dovrà essere compatibile con quello adottato dall'Ente Affidatario che comunicherà a tal fine gli indici e le caratteristiche necessarie per il controllo.

Tutta la documentazione di cui al presente articolo deve essere sottoscritta dal Responsabile di esercizio o dal legale rappresentante dell'Impresa affidataria.

Art.27

(Obblighi del Gestore con riferimento al materiale rotabile)

Prima di procedere all'acquisizione di nuovi veicoli da adibire al servizio affidato, il Gestore dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente affidante, segnalandone il tipo e le caratteristiche, con riferimento alla concreta accessibilità su tali mezzi di soggetti portatori di handicap.

Il Gestore deve trasmettere annualmente all'Ente affidante l'elenco aggiornato dei veicoli, come previsti in sede di offerta, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute. L'Ente affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione del Gestore. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 19.

Art. 28

(Rendicontazioni)

L'Ente affidante valuta il livello di raggiungimento da parte del Gestore dei singoli obiettivi.

Il Gestore assume il "Rapporto annuale sui servizi", costituito da Rapporti periodici semestrali, quale documento di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione del servizio, della qualità erogata e dei risultati di esercizio raggiunti. Tale rapporto è redatto dal Gestore in regime di autocertificazione, sulla scorta di un modello predisposto dall'Ente affidante.

Il Rapporto, di cui al comma precedente, costituisce lo strumento di base per la valutazione del rispetto degli impegni contrattuali, nonché per la raccolta di dati di caratterizzazione del servizio e di natura economico – gestionale.

Il Rapporto evidenzia, inoltre, gli scostamenti tra il servizio programmato e quello effettivamente erogato, tra gli obiettivi concordati e quelli effettivamente raggiunti, individuando le principali cause di scostamento. La rilevazione degli scostamenti effettuata sul servizio complessivo evidenzia anche i valori per singola linea.

Art. 29

(Valorizzazione commerciale)

Il Gestore opererà con l'obiettivo di conseguire la valorizzazione commerciale degli impianti e dei mezzi, con particolare riguardo agli interventi atti a favorire il miglioramento del servizio alla clientela.

La delimitazione degli spazi interni ed esterni delle vetture utilizzabili per iniziative di valorizzazione commerciale viene definita dalle parti.

Ai fini di cui al presente articolo, per valorizzazione commerciale deve intendersi ogni e qualunque iniziativa, in relazione alla totalità degli impianti in questione, atta a generare ritorni positivi per l'impresa, in termini di flussi di reddito, di risparmi o di altro vantaggio economico e gestionale.

La titolarità degli introiti di cui al comma precedente è attribuita al Gestore.

Art. 30

(Vigilanza e sanzioni)

Ai sensi dell'art.19, Comma 3, lett. h) del D.Lgs.19 novembre 1997 n. 422, per ogni violazione degli obblighi del contratto di servizio e degli impegni assunti in sede di offerta ed in generale derivanti da obblighi previsti di legge, l'Ente Affidatario applica le sanzioni descritte al successivo comma 8 al responsabile di esercizio dell'Impresa affidataria.

L'Ente Affidatario esercita tutte le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dal contratto. Per le funzioni di vigilanza e di controllo, esso individua soggetti incaricati delle suddette funzioni. In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dall'Impresa Affidataria o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità dell'Azienda o del personale stesso.

I dipendenti dell'Ente Affidante con funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di cui al comma 2, consentendo la verifica dello stato degli autoveicoli e degli impianti, nonché l'accesso alla documentazione dell'Impresa affidataria relativa alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato.

L'Impresa affidataria dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dall'Ente Appaltante.

Qualora l'Impresa affidataria ritardasse a documentare la regolarità di cui al D. Leg.vo 395/2000 e s.m. ed integrazioni per la periodica verifica dei requisiti in essa previsti di idoneità morale, professionale e finanziaria, o nel caso le Autorità competenti segnalassero il mancato pagamento degli obblighi contributivi e/o assicurativi, o la mancata corresponsione dei salari al personale dipendente, si procederà alla sospensione provvisoria del pagamento del corrispettivo, nella misura del 30% della somma spettante, fino alla regolarizzazione delle pendenze.

Verrà applicata al Gestore una sanzione pecuniaria nella misura di Euro 250,00 (duecentocinquanta), da trattenere sul corrispettivo spettante di cui all'art.6 precedente, qualora venissero accertate e contestate violazioni in ordine a:

- a. variazione abusiva del percorso senza giustificati motivi;
- b. mancato rispetto delle tariffe;
- c. mancato rispetto degli orari e delle fermate senza giustificati motivi;
- d. lievi infrazioni a prescrizioni o a norme di sicurezza;
- e. variazione del programma di esercizio da cui non deriva una diminuzione dell'offerta;
- f. mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto;
- g. inosservanza alle disposizioni relative alla libera circolazione dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 24 della L.R. n. 22/98;
- h. ripetuti ritardi nell'adeguare i servizi alle richieste dell'Amministrazione, o nel fornire informazioni sulla gestione dei servizi, non giustificati da esigenze particolari;

Allorquando venissero accertate e contestate le seguenti violazioni verrà applicata al Gestore una sanzione pecuniaria nella misura di Euro 500,00 (cinquecento), da trattenere sul corrispettivo spettante di cui all'art.6 precedente. Inoltre, per le violazioni di cui al punto "k" seguente, verrà decurtato anche il corrispettivo proporzionale alle percorrenze non effettuate.

- i. utilizzo di materiale rotabile non autorizzato all'immissione in servizio, o non sottoposto alla periodica visita di revisione, o con la polizza RC non in regola;
- j. impiego di personale che non abbia il titolo per la guida di autobus in servizio pubblico o con il quale non sia stato instaurato un regolare rapporto di lavoro;
- k. variazione del programma di esercizio da cui deriva una diminuzione dell'offerta;

Ove, nel periodo di vigenza del contratto, vengano accertate ripetute analoghe infrazioni e/o violazioni, l'importo delle sanzioni previste verrà raddoppiato. Decorsi trenta giorni dalla data di contestazione della violazione senza che essa sia stata rimossa o sia stata fornita valida giustificazione, le predette sanzioni verranno definitivamente incamerate dall'ente appaltante a titolo di penale, fatta salva la facoltà riconosciuta all'Impresa affidataria di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente, in caso di rigetto da parte dell'Ente Affidatario delle giustificazioni addotte dall'Impresa affidataria stessa. La misura delle sanzioni sopra riportate potrà essere modificata da parte dell'Ente Affidatario in relazione ad eventuali integrazioni e modifiche del contratto.

Art. 31

(Obblighi del Gestore alla scadenza del contratto)

Il Gestore presenterà all'Ente affidante, almeno sei mesi prima della scadenza del Contratto di Servizio di cui al presente appalto:

- a) l'elenco dei beni immobili e mobili strumentali essenziali all'esercizio da mettere a disposizione dell'eventuale nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore;
- b) l'elenco del personale dipendente dal Gestore da trasferire all'eventuale nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto alla rete oggetto del presente capitolato;
- c) i dati relativi alle convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di TPL e ai contratti di finanziamento e di somministrazione di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.

Alla scadenza del periodo di affidamento e in esito alla successiva gara, in caso di subentro di nuovo gestore il trasferimento del personale, del relativo trattamento di fine rapporto e dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, avverrà secondo le disposizioni previste all'articolo 18 della L.R. 22/98.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geometra Antonio Donnaianna)

Allegati: Programma di esercizio del servizio di trasporto urbano.

PROGRAMMA DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO**CORSE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

COMUNE DI ACERENZA

| LINEA 1 | | |
|---|------------------------|---|
| PERCORSO ANDATA | | |
| Contrada Lago - Incrocio S.C. Ferracavallo - Contrada Bradano - S.P. n. 6 - Piano d'Abruzzo - Contrada Colle Nero - S.P. n. 113 - Via Mons. Gala (Ingresso Don Gnocci) - Via Vittorio Emanuele III (c/o edificio scolastico) | | |
| ORARI DI PARTENZA | | LUOGO FINE CORSA |
| Inizio corsa ore | Luogo | |
| 7.20 | Contrada Lago | Via Vittorio Emanuele III (c/o edificio scolastico) |
| | | |
| PERCORSO RITORNO | | |
| Via Vittorio Emanuele III (c/o edificio scolastico) - Via Mons. Gala (ingresso Don Gnocchi) - S.P. n. 113 - Contrada Colle Nero - Piano d'Abruzzo - S.P. n. 6 - Contrada Bradano - Incrocio S.C. Ferracavallo - Contrada Lago | | |
| ORARI DI PARTENZA | | LUOGO FINE CORSA |
| Inizio corsa ore | Luogo | |
| 13.20 | Via Vitt. Emanuele III | Contrada Lago |
| | | |

LINEA 2 - URBANA**PERCORSO ANDATA**

Centro Storico (Pal. GALA) - Cimitero - Via Vittorio Emanuele III - Via Bianchini – Viale Europa - Piazza Giovanni XXIII - Via Aldo Moro - Via Mons. Gala (Centro Don Gnocchi)

| ORARI DI PARTENZA | | LUOGO FINE CORSA |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Inizio corsa ore | Luogo | |
| 8,30 | Centro Storico | Via Mons. Gala (Centro Don Gnocchi) |
| 9,30 | Centro Storico | Via Mons. Gala (Centro Don Gnocchi) |
| 10,30 | Centro Storico | Via Mons. Gala (Centro Don Gnocchi) |
| 11,30 | Centro Storico | Via Mons. Gala (Centro Don Gnocchi) |

PERCORSO RITORNO

Via Mons. Gala (Centro Don Gnocchi) - Via Aldo Moro - Piazza Giovanni XXIII – Viale Europa - Via Bianchini - Via Vittorio Emanuele III - Cimitero - Centro Storico (Pal. Gala)

| ORARI DI PARTENZA | | LUOGO FINE CORSA |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|
| Inizio corsa ore | Luogo | |
| 9,00 | Via Mons. Gala | Centro Storico (Pal. Mons. Gala) |
| 10,00 | Via Mons. Gala | Centro Storico (Pal. Mons. Gala) |
| 11,00 | Via Mons. Gala | Centro Storico (Pal. Mons. Gala) |
| 12,00 | Via Mons. Gala | Centro Storico (Pal. Mons. Gala) |

LINEA SCOLASTICA

PERCORSO ANDATA

Zona PIP, Via Bachelet, Viale Europa, Valle San Marco, Viale I Maggio, Via Berlinguer, Viale Aldo Moro, Piazza Papa Giovanni, Via Annunziata, Via Vittorio Emanuele II, Piazza della Pace

| ORARI DI PARTENZA | | LUOGO FINE CORSA |
|-------------------|----------|-------------------|
| Inizio corsa ore | Luogo | |
| 7,20 | Zona PIP | Piazza della Pace |
| | | |

PERCORSO RITORNO

Piazza della Pace, Via Vittorio Emanuele II, Via Annunziata, Piazza Papa Giovanni, Viale Aldo Moro, Via Berlinguer, Viale I Maggio, Valle San Marco, Viale Europa, Via Bachelet, Zona PIP

| ORARI DI PARTENZA | | LUOGO FINE CORSA |
|-------------------|-------------------|------------------|
| Inizio corsa ore | Luogo | |
| 16,30 | Piazza della Pace | Zona PIP |
| | | |

**PROGRAMMA DI ESERCIZIO
GIORNI FERALI**

| LINEA | N. CORSE CIRCOLARI | ANDATA E RITORNO |
|------------|--------------------|------------------|
| 1 | 1 | |
| 2 | 4 | |
| Scolastica | 1 | |

RIEPILOGO CHILOMETRICO

| LINEA | KM | N. GIORNI | N. CORSE A/R | KM TOTALI |
|---------------------------|----|-----------|--------------|------------------|
| 1 | 32 | 303 | 1 | 9696,00 |
| 2 | 10 | 303 | 2 | 6060,00 |
| scolastica | 20 | 215 | 1 | 4300,00 |
| TOTALE KM PERCORSI | | | | 20.056,00 |

IL SERVIZIO NON VIENE SVOLTO NEI GIORNI FESTIVI

PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E MATERIALE ROTABILE

L'impresa affidataria dovrà a propria cura e spesa:

1. attrezzare tutte le fermate con l'indicazione degli orari, frequenza, percorsi, tariffe e modalità d'uso;
2. attrezzare i veicoli utilizzati con l'indicazione della linea, percorso e fermata.

Materiale rotabile: n° 2 autobus + n° 1 di scorta.

Per quanto non previsto nei prospetti riepilogativi innanzi richiamati, si rimanda agli altri elaborati di gara.

B) DISCIPLINARE ECONOMICO

Determinazione costo standard e corrispettivo del servizio

Il costo standard del servizio viene determinato in Euro 2,39/km.

Il predetto costo corrisponde a quello determinato nell'anno 1998 con D.G.R. n. 2075/2000 (€1,73), aggiornato all'anno 2014 in rapporto al tasso di inflazione, tenendo conto della lievitazione dei prezzi di tutti gli elementi che concorrono alla sua determinazione, secondo i parametri indicati nella suddetta D.G.R. n.2075/2000.

Dal costo standard così come sopra determinato, il corrispettivo per lo svolgimento del servizio viene così articolato:

- a. **Corrispettivo del servizio/km** - importo massimo ammissibile da porre a base di gara (nella misura del 65% del costo standard) = (€2,39*0.65)=€1,55/Km;
- b. **Costo standard complessivo annuale** = (€1,55/Km x 20.056,00 Km)= €31.086,80, oltre aliquota I.V.A.

TARIFFE

(Deliberazione n.17 adottata dal Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale in data 30/09/2014)

LINEA URBANA

- 1) Euro 0,50 corsa semplice (validità un'ora)
- 2) Euro 18,00 abbonamento mensile (60 corse)

LINEA EXTRAURBANA

- 1) Euro 0,90 corsa semplice (validità un'ora)
- 2) Euro 25,00 abbonamento mensile (60 corse)